



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Emendamenti approvati alla riforma della Legge Fallimentare

Entra in vigore il nuovo procedimento innanzi alla Corte di Cassazione

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

La recente modifica dei principi contabili dell'OIC legittima il rinvio dell'approvazione del bilancio 2016

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

È soggetto a fallimento l'avvocato che svolge attività di intermediazione finanziaria

Il preuso del segno distintivo prevale sulla registrazione

Delibera assembleare annullata se manca il foglio presenze

GIURISPRUDENZA DI MERITO

In caso di risoluzione di diritto del contratto può essere restituita la caparra

Le scelte gestorie non possono essere oggetto di valutazione

Emendamenti approvati alla riforma della Legge Fallimentare

Disegno di Legge di riforma della Legge Fallimentare

Lo scorso 18 gennaio 2017 la commissione Giustizia della Camera ha approvato alcuni emendamenti alla Legge delega sulla riforma della Legge Fallimentare. In particolare, tra i vari emendamenti approvati si segnalano: *i)* l'obbligo per gli organi di controllo della società di avvisare gli amministratori dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa e non più l'organismo di composizione della crisi; *ii)* l'obbligo per i creditori pubblici qualificati (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS) di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente, il persistente inadempimento del pagamento di importi rilevanti. La mancata segnalazione comporterà l'inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari. La proposta di legge in oggetto prevede, inoltre, in tema di società a responsabilità limitata, da un lato l'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, nei casi in cui la società, per due esercizi consecutivi, abbia un totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore ai 2 milioni di euro, oppure nel caso in cui i ricavi delle vendite e delle prestazioni superino i 2 milioni di euro, oppure qualora i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superino le 10 unità; dall'altro, che se la società, pur essendo obbligata, non provvede alla nomina dell'organo di controllo nei termini prescritti dall'art. 2477 cod. civ., il Tribunale provveda alla relativa nomina su richiesta di ogni interessato o anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

[torna su](#)

Entra in vigore il nuovo procedimento innanzi alla Corte di Cassazione

Legge del 10 ottobre 2016 n. 197

È entrata in vigore la Legge n. 197/2016 di conversione del D.L. 168/2016, recante *“Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”*. In particolare, mediante la Legge in parola è stato introdotto il giudizio camerale per tutti i procedimenti dinanzi alle sezioni semplici civili della Corte di Cassazione. Mediante tale nuovo procedimento le parti avranno la possibilità di interloquire con il Collegio, esclusivamente tramite memorie scritte e, pertanto, la Corte di Cassazione baserà la propria decisione solo sulla base dei documenti depositati. Inoltre, è stato ampliato il novero dei procedimenti che potranno essere definiti tramite ordinanza, al fine di incentivare forme sintetiche di motivazione. Infine, con la Legge in esame, vengono introdotte nuove disposizioni al codice del processo amministrativo, inerenti al processo amministrativo telematico ed in particolare al domicilio digitale, alla possibilità di deroga al deposito telematico e alle copie informatiche degli atti processuali.

[torna su](#)

La recente modifica dei principi contabili dell'OIC legittima il rinvio dell'approvazione del bilancio 2016

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Comunicato stampa del 16 gennaio 2017

Con il comunicato stampa in oggetto, il CNDCEC ha affermato che le recenti modifiche dei principi contabili approvate in data 22 dicembre 2016 da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), conseguenti alle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015, consentono di derogare all'ordinario termine (120 giorni) di approvazione del bilancio 2016 e convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni. A prevedere tale possibilità è l'art. 2364 cod. civ, il quale dispone espressamente che per l'approvazione del bilancio "lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 gironi, [...]quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società". Pertanto, tenuto conto del breve tempo concesso dal Legislatore per l'organizzazione e la valutazione dell'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme contabili, il CNDCEC ritiene che, laddove ne sussistano anche gli altri presupposti (ovvero la previsione statutaria), è possibile ricorrere all'art. 2364 cod. civ. e quindi al maggior termine per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni

[torna su](#)

È soggetto a fallimento l'avvocato che svolge attività di intermediazione finanziaria

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 18 gennaio 2017 n. 1157

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che è soggetto a fallimento l'avvocato che, parallelamente alla professione forense, svolge un'illecita attività di intermediazione finanziaria. Invero, ad avviso della Suprema Corte nel caso di specie l'attività svolta in maniera parallela dal professionista presentava tutte le caratteristiche proprie di un'impresa in ragione della sua etero – organizzazione. In particolare, l'attività di intermediazione veniva svolta mediante una struttura esterna creata *ad hoc*, operante attraverso una serie di società riconducibili all'avvocato stesso, il quale era dunque personalmente responsabile per i rischi connessi alla gestione, effettuando gli investimenti in nome e per conto proprio. Infine, dal momento che la predetta attività veniva svolta con l'intento di trarre un profitto è indubbio che si trattasse di una vera e propria impresa, la quale è pertanto soggetta a fallimento.

[torna su](#)

Il preuso del segno distintivo prevale sulla registrazione

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 17 gennaio 2017 n. 971

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di segni distintivi, chi ha provveduto a registrare una ditta individuale non prevale sul primo utente, utilizzatore di fatto, per il solo fatto che abbia adempiuto alle formalità della registrazione. In particolare, colui che per primo ha utilizzato quel segno distintivo prevale nel caso in cui la coesistenza dei due segni possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi offerti, soprattutto se entrambi vengono utilizzati in un medesimo contesto territoriale.

[torna su](#)

Delibera assembleare annullata se manca il foglio presenze

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 gennaio 2017 n. 603

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che all'interno dei verbali di assemblea è necessaria l'indicazione dei soci partecipanti e votanti al fine di poter ricostruire l'iter del procedimento deliberativo ed accertare la validità delle deliberazioni assunte. In particolare, l'art. 2375 cod. civ. prevede espressamente che l'identità dei partecipanti all'assemblea deve espressamente risultare dal verbale dell'assemblea o da un suo allegato. Tuttavia, secondo una parte della giurisprudenza, ai fini della validità della delibera non era necessario che il foglio presenze fosse allegato al verbale, bensì che l'atto fosse conservato tra i documenti della società. Diversamente, un secondo orientamento giurisprudenziale asseriva che l'elenco nominativo dei partecipanti rappresentasse un elemento essenziale della verbalizzazione. Tramite la Sentenza in esame, la Suprema Corte ha aderito al secondo orientamento, affermando che l'art. 2377, quinto comma, cod. civ. prevede la nullità delle delibere assembleari solo nel caso in cui l'incompletezza o inesattezza del verbale impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera. Conseguentemente, dal momento che l'indicazione dei partecipanti e dei votanti è necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo, l'assenza del foglio presenze (anche in allegato al verbale) giustifica l'annullamento della delibera.

[torna su](#)

In caso di risoluzione di diritto del contratto può essere restituita la caparra

Corte d'Appello di Roma – Sentenza del 12 ottobre 2016

Con la Sentenza in oggetto, la Corte d'Appello di Roma ha affermato che in caso di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente (e non di recesso della parte non inadempiente), il giudice può condannare il promittente venditore alla restituzione della caparra confirmatoria e sempreché l'altra parte lo abbia richiesto. In particolare, ad avviso della Corte d'Appello di Roma, nel caso in cui il contratto venga risolto per evidente violazione degli accordi da parte del promissario acquirente, la pronuncia di risoluzione di diritto del contratto «paralizza ogni pretesa» che le parti possano fondare sull'accordo ormai privo di effetti, ivi compresa la possibilità per la parte non inadempiente di trattenere la caparra ricevuta. In ogni caso, il diritto dell'altra parte a ottenerne la restituzione deve essere esercitato con un'espressa domanda all'interno del processo.

[torna su](#)

Le scelte gestorie non possono essere oggetto di valutazione

Tribunale di Milano – Sentenza del 4 ottobre 2016 n. 10794

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha confermato che l'amministratore di una S.r.l. non è responsabile del minor margine operativo lordo prodotto e dovuto ad un'eccessiva scontistica applicata ai clienti, laddove tale scelta operativa abbia incrementato il fatturato. Invero, ad avviso del Tribunale di Milano, tale scelta rientra nell'ambito delle scelte squisitamente gestorie dell'amministratore e, pertanto, il danno sopportato dal socio è irrisarcibile se non viene dimostrato che l'errore manageriale sia dovuto alla violazione del dovere di diligente gestione. Infatti, secondo giurisprudenza maggioritaria, alla quale il Tribunale di Milano ha aderito, il giudizio sulla sussistenza di una violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di agire con diligenza, non può investire le scelte di gestione, ma esclusivamente la diligenza mostrata dall'amministratore nel valutare i margini di rischio dell'operazione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it